SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2006-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2006, per il periodo d'imposta 2005, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005 nonché delle schede da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

06A02715

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **95.**

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3417):

Presentato dal sen. ZANOLETTI ed altri il 12 maggio 2005.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 24 maggio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 30 giugno 2005; 5 e 26 luglio 2005; 15 novembre 2005.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 2 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 14 dicembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6231):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 dicembre 2005, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2006, 1º e 7 febbraio 2006.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, l'8 febbraio con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3417-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione in sede deliberante e approvato il 9 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1970, n. 156, così come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Assegno mensile di assistenza)*. — A decorrere dal 1º maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.».

«Art. 3 *(Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione)*. — *L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'art. 1* è effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.».

06G0116

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **96**.

Disciplina dell'agriturismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.

Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere *a)* e *b)* devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera *c)*, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8.

Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10.

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11.

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla

somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13.

Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 817):

Presentato dall'on. Giuseppe MOLINARI il 13 giugno 2001.

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003; 13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e 23 settembre 2004.

Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-*A*, relatore DE GHISLANZONI CARDOLI).

Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in testo unico con A.C 1085 (on. DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri) A.C 1198 (on. LOSURDO ed altri), A.C 2596 (on. ROSSIELLO ed altri), A.C 2635 (on. ROCCHI ed altri) il 18 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3438):

Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 25 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 9ª, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15, 22 settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006, 1º e 2 febbraio 2006.

Nuovamente assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 9ª, in sede deliberante, e approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atti n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-*B*):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede legislativa, l'8 febbraio 2006.

Esaminato dalla commissione XIII, in sede legislativa, ed approvato l'8 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo degli articoli 230-*bis* e 2135 del codice civile:

«Art. 230-*bis (Impresa familiare)*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

— La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina delle strade del vino».

Note all'art. 5:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»:

«Art. 9 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.

2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale:

«Art. 442 *(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)*. — Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.».

«Art. 444 *(Commercio di sostanze alimentari nocive)*. — Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.».

«Art. 513 *(Turbata libertà dell'industria o del commercio)*. — Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.».

«Art. 515 *(Frode nell'esercizio del commercio)*. — Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.».

«Art. 517 *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)*. — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»:

«Art. 5. — 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

Note all'art. 10:

— La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 4 *(Esercizio dell'attività di vendita)*. — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

Nota all'art. 12:

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Nota all'art. 14:

— La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'agriturismo».

Note all'art. 16:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:

«Art. 5 *(Interventi urgenti nel settore avicolo)*. — 1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-*ter*, a

favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:

a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;

b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. Per l'attuazione del comma 3-*bis* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

06G0117

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **97.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2006, di euro 796.460 per l'anno 2007 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

La Repubblica Italiana e il Regno di Svezia (rappresentato dall'Istituto Svedese), qui di seguito denominati "le Parti contraenti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i loro due paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, educative, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche e scolastiche anche attraverso scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Articolo 3

Le Parti Contraenti promuoveranno - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo le Parti Contraenti si incoraggeranno vicendevolmente ad inviare mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Le Parti Contraenti promuoveranno l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma nei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 4

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione fra le istituzioni competenti nel settore dei beni culturali ed ambientali e gli archivi, i musei, le biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti particolarmente nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, tutela e gestione del paesaggio culturale e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e promuoveranno attività presso mostre di libri.

Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale di tutti i paesi e di combattere il traffico illecito di beni culturali.

La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è un importante strumento in tale ambito.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno l'insegnamento della lingua, letteratura e cultura italiana in Svezia e della lingua, letteratura e cultura svedese in Italia. Le Parti Contraenti concordano di favorire le istituzioni universitarie e scolastiche che insegnino le rispettive lingue e di facilitare lo scambio di materiale didattico.

Articolo 7

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori in tutti i settori.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Articolo 10

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

Articolo 12

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, incaricata di formulare programmi esecutivi di durata biennale e di esaminare il progresso della cooperazione culturale, educativa e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione, che sarà convocata attraverso i canali diplomatici, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Articolo 13

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 15
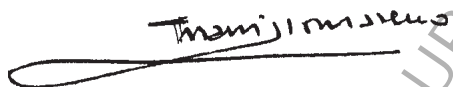
Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL REGNO DI SVEZIA

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE KINGDOM OF SWEDEN ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Republic of Italy and the Kingdom of Sweden (represented by the Swedish Institute), hereinafter referred to as the Contracting Parties, wishing to strengthen the ties of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge by enhancing their cultural, educational, scientific and technological relations, have agreed on the following:

Article 1

The purpose of this agreement is to promote and carry out activities that favour the cultural, educational, scientific and technological co-operation between the two countries.

Article 2

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of school and university education, also through the possible exchange of experts. They shall promote co-operation between their respective academic and school institutions, also through the exchange of teachers and researchers, as well as through the joint realisation of research projects of common interest.

Article 3

The Contracting Parties shall - subject to their mutual consent and within the limits of their budgets – promote the activities of public and private institutions and organisations in order to strengthen the cultural relations between the two countries and to promote in each country the diffusion of the language and culture of the other. In this respect, the Contracting Parties encourage each other to send to the other country exhibitions illustrating its own artistic and cultural heritage.

The Contracting Parties shall promote the work of the Istituto Italiano di Cultura in Stockholm and the Svenska Institutet i Rom (Istituto Svedese di Studi Classici a Roma) within their respective fields of work.

Article 4

The Contracting Parties shall promote co-operation between their institutions competent for the protection of the cultural and environmental heritage, as well as their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts, particularly in the fields of protection, preservation and restoration of cultural assets, preservation and management of the cultural landscape as well as in the field of publishing, in particular by encouraging the translation and publication of essays and novels of the other country, and by promoting activities at book fairs.

Article 5

The Contracting Parties agree on the need to protect the cultural heritage of all countries and to combat the illicit trade of cultural property.

The Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property is an important tool in this context.

Article 6

The Contracting Parties shall promote the teaching of the Italian language, literature and culture in Sweden and of the Swedish language, literature and culture in Italy. The Contracting Parties agree to promote the university and school institutions teaching their respective languages and facilitate the exchange of didactic material.

Article 7

The Contracting Parties shall offer, on a reciprocity basis, scholarships to students and graduates of the other country to conduct studies and research at graduate or in academic institutions, research units and conservatories in all fields.

Article 8

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of music, dance, figurative arts, theatre and cinema through the exchange of artists and the participation at festivals and other major events.

Article 9

The Contracting Parties shall promote the development of scientific and technological co-operation between public and private institutions and organisations in the two countries in fields of common interest.

Article 10

The Contracting Parties shall encourage the exchange of cultural programmes and film between their radio, television and film institutions.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the fields of sports and youth activities.

Article 12

In order to implement the Agreement, the Contracting Parties decide to set up a Joint Commission, entrusted with formulating executive programmes of biannual duration and reviewing the progress achieved by the cultural, educational and scientific co-operation between the two countries.

The Commission, which shall convene trough diplomatic channels, shall meet alternatively in the respective capitals.

Article 13

The financial means required for the implementation of the joint programmes envisaged by this Agreement shall be allocated according to the provisions embodied in the laws of each state.

Article 14

This Agreement shall enter into force sixty days after the receipt of the last written notice by which the Contracting Parties inform each other that their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement have been complied with.

Article 15
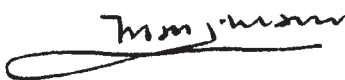
This Agreement shall have an unlimited duration.
Each Contracting Party may revoke it at any time through diplomatic channels. The termination shall enter into force six months after the Contracting Parties have been notified. The termination shall in no way affect the implementation of the ongoing programmes agreed upon during the validity of this Agreement, except if otherwise decided by the Contracting Parties.
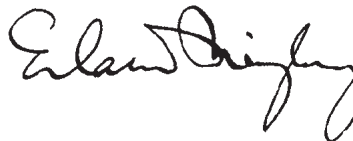
In witness thereof, the undersigned representatives, having been fully authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 29 November 2001, in two originals in the Italian, Swedish and English languages, all texts being equally authoritative. Should any dispute arise on its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF ITALY FOR THE KINGDOM OF SWEDEN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3449):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 31 maggio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 26 novembre 2005 e 20 dicembre 2005.

Relazione scritta annunciata l'11 gennaio 2006, relatore sen. PIANETTA.

Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6313):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.

06G0119

LEGGE 21 febbraio 2006, n. **98.**

Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, è modificata, con riferimento al tribunale di Varese, come segue:

«Tribunale di Varese:

Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Besano, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gornate Olona, Induno Olona, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marzio, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

Sezione di Luino:

Agra, Bedero Valcuvia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena-Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veddasca».

2. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, è modificata, con riferimento alla corte d'appello di Milano, come segue:

«9 — Tribunale di Varese

Sezione distaccata di:

1) Luino».

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le cause civili e penali attualmente in corso avanti la sezione civile e penale di Gavirate saranno assegnate al tribunale di Varese e alla sezione distaccata di Luino, secondo i criteri della competenza territoriale.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 735):

Presentato dal sen. PELLICINI l'11 ottobre 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20-22 novembre 2001; 6 dicembre 2001; 17 gennaio 2002; 19 febbraio 2002.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 15 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2759):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 maggio 2002 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 e 28 maggio 2003; 27 gennaio 2004; 29 novembre 2005.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 7 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1998, n. 66, supplemento ordinario, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

06G0118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006.

Costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il parere del Tavolo agroalimentare di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 228/2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e la stipula delle intese;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie

1. Al fine di pervenire alla stipula delle intese di filiera di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, viene costituito, ad integrazione dei tavoli di filiera, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, il tavolo di filiera per le bioenergie.

2. Per la costituzione e la stipula delle intese, nell'ambito del tavolo di filiera per le bioenergie, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005.

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Roma, 23 febbraio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A02666

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico del Teatro «La Fenice» nella città di Venezia, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000 con il quale il sindaco di Venezia è nominato commissario delegato per gli interventi straordinari conseguenti all'incendio del Teatro «La Fenice» di Venezia e che allo stesso sono attribuiti i poteri già conferiti al prefetto di Venezia con l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile 29 luglio 2004, n. 3365, con il quale, nell'ambito delle attività dirette alla ricostruzione del Teatro «La Fenice», il sindaco di Venezia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000 provvede alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui al citato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi stabilite;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3443 del 15 giugno 2005, con il quale, nell'ambito delle attività dirette alla ricostruzione del Teatro «La Fenice», al fine di garantire continuità amministrativa alla gestione commissariale in relazione agli ulteriori adempimenti da porre in essere per la definitiva chiusura della situazione emergenziale inerente alla ricostruzione del Teatro «La Fenice» di Venezia, il dott. Paolo Costa è nominato commissario delegato ed al medesimo sono attribuiti i poteri già conferiti al sindaco di Venezia ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate in merito;

Vista la nota prot. n. 196/UCD/AMM del 21 dicembre 2005 con la quale il commissario delegato ha trasmesso il progetto relativo all'intervento di adeguamento sismico del Teatro «La Fenice» di Venezia, sul quale, con nota prot. n. 22/ANT/RUP del 7 novembre 2005, il responsabile unico del procedimento ha espresso parere di congruità;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità del Fondo per interventi straordinari indicato in premessa, è assegnato l'importo di € 3.000.000,00 in favore del dott. Paolo Costa - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000, e successive modifiche e integrazioni, alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02737

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3502).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto Fondo, è stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 con cui sono state disciplinate le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3370 del 6 agosto 2005, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con il quale è stata assegnata alle amministrazioni richiedenti la quota relativa all'anno 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222;

Considerato che occorre provvedere alla regolamentazione della disciplina relativa alla quota finanziaria 2005, nonché alla rettifica di talune procedure previste dalla precedente ordinanza n. 3376 del 2004;

Viste le risultanze della riunione del 1° dicembre 2005 tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti delle amministrazioni statali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione delle risorse disponibili per l'anno 2005, a valere sul Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinate agli interventi di competenza statale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1, pari ad euro 32,5 milioni, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3376 del 2004, con le modifiche di cui alla presente ordinanza.

3. In relazione a quanto previsto al comma 2, ciascuna amministrazione dello Stato:

a) predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il programma temporale delle verifiche tecniche ed i piani degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, della ordinanza n. 3376 del 2004, che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza n. 3376, della quota percentuale finanziabile, nonché dell'ente beneficiario e dell'ordine di priorità;

b) può predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3376 del 2004 con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e dell'ordine di priorità.

4. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *b)* è riservata una percentuale pari al 30% del complessivo importo di cui al comma 2.

Art. 2.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole «nell'allegato 2» sono sostituite dalle parole «nell'allegato 1»;

b) l'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. L'erogazione dei finanziamenti agli enti beneficiari è effettuata direttamente dall'amministrazione dello Stato destinataria delle risorse, a seguito di comunicazione da parte degli enti beneficiari medesimi della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora le predette comunicazioni non pervengano, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e per quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)*, rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di riassegnazione delle risorse alla medesima amministrazione dello Stato, l'amministrazione stessa segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento.».

Art. 3.

1. Per consentire al Dipartimento della protezione civile di raccogliere in maniera omogenea le informazioni ed i risultati derivanti dalle verifiche sismiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 3376 del 2004, le amministrazioni dello Stato, che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza nonché dei finanziamenti di cui all'ordinanza n. 3376 del 2004, provvedono a compilare le schede tecniche di sintesi per gli edifici ed i ponti, con le relative istruzioni d'uso, riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02735

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3505).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto Fondo, è stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale;

Vista l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004 con il quale è stata ripartita tra le regioni le predetta quota di 67,5 milioni di euro relativa all'anno 2004, rinviando ad una successiva ordinanza il riparto della quota relativa all'anno 2005, da effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento;

Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004;

Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione tutte le regioni hanno provveduto con presa d'atto ovvero con modifiche attraverso propri specifici atti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222;

Tenuto conto che le regioni hanno evidenziato l'esigenza di disporre di un maggior tempo per assicurare la più proficua gestione delle risorse assegnate e di definire procedure flessibili per l'aggiornamento dei programmi e dei piani nell'ambito dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare il predetto riparto tra le regioni delle risorse disponibili per il 2005 e contestualmente di modificare, in relazione a quanto appena evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004;

Viste le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo tecnico con le regioni e le province autonome;

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse disponibili per l'anno 2005 e destinate agli interventi di competenza regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi 68.379.713,65 milioni di euro, di cui 67,5 milioni di euro corrispondenti alla quota relativa all'anno 2005 ed € 879.713,65 corrispondenti all'importo non assegnato a valere sulla quota relativa all'anno 2004.

3. Le somme assegnate a ciascuna regione sono indicate nella tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme disponibili per l'anno 2005, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004 con le modifiche di cui alla presente ordinanza.

2. A tal fine, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 giugno 2006, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento che intende realizzare, ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera *a)*, della presente ordinanza, con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla medesima ordinanza n. 3362, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.

3. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della richiamata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera *a)*, oltre a quelli che si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale, sono ammessi al finanziamento anche gli interventi di completamento di opere per le quali sono stati già finanziati lotti funzionali a valere sulla quota assegnata per l'anno 2004.

4. Ciascuna regione può predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera *a)*, con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.

5. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui ai commi 2 e 4, le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie che dovessero eventualmente rendersi disponibili, purché siano indicate le priorità di ciascun intervento e sia individuato l'ultimo intervento finanziabile con la quota ripartita.

Art. 3.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie: *a)* verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, ovvero sulla base delle indicazioni tecniche definite dalle regioni in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive integrazioni e di quanto rilevante in materia sismica nell'ambito del decreto del 14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile; *b)* interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche già eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*; *c)* interventi di adeguamento o miglioramento che, in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*, si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza risulta accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale.»;

b) all'art. 1, comma 7, lettera *b)*, dopo le parole «con esclusione degli» sono aggiunte le parole «interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli»;

c) l'art. 3, comma 3, come modificato dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, è sostituito dal seguente: «3. Relativamente alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, come modificata ai sensi della precedente lettera *a)*, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento. Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettere *b)* e *c)*, come modificate ai sensi della precedente lettera *a)*, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione della gara, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento.».

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, trovano applicazione per l'utilizzo della quota relativa all'anno 2005. Per ciò che attiene all'utilizzo della quota relativa all'anno 2004, le comunicazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *c)*, dovranno pervenire alle regioni entro il 31 maggio 2006 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, ed entro il 30 settembre 2006 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *b)* e *c)*.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO I

TABELLA DI RIPARTIZIONE
DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2005

REGIONI	Percentuale	Importo (euro)
Piemonte	1,10%	749.992,83
Valle d'Aosta	0,31%	214.095,47
Lombardia	3,12%	2.133.687,05
Provincia autonoma Trento	0,56%	379.595,84
Veneto	5,87%	4.015.743,13
Friuli-Venezia Giulia	2,57%	1.757.051,13
Liguria	1,48%	1.015.212,01
Emilia-Romagna	8,02%	5.487.213,56
Toscana	8,67%	5.925.609,51
Umbria	2,63%	1.797.245,58
Marche	4,33%	2.963.890,44
Lazio	10,65%	7.280.090,44
Abruzzo	3,46%	2.368.758,45
Molise	1,16%	796.356,27
Campania	16,25%	11.111.538,97
Puglia	5,39%	3.685.482,65
Basilicata	2,14%	1.464.047,39
Calabria	7,78%	5.319.589,41
Sicilia	14,50%	9.914.513,54
TOTALE . . .	100,00%	68.379.713,65

06A02736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 17 febbraio 2006.

Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche.

A tutti i Ministeri:

Uffici di Gabinetto

Uffici per le relazioni con il pubblico

Alle aziende ed ammini strazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretaiato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Formez

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, reeante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che ha introdotto i principi di trasparenza degli atti amministrativi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica 7 febbraio 2002, recante «Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini»;

EMANA
la presente direttiva:

1. *Premessa.*

Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, particolare rilevanza assume ormai da anni l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini ed utenti. Molte disposizioni, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si ispirano a questo concetto ed hanno introdotto istituti giuridici, principi operativi e strutture organizzative a questo scopo. Tra le iniziative che le amministrazioni, proprio in questa logica, hanno iniziato ad adottare e che si stanno sempre più diffondendo, quella dell'utilizzo di tecniche di rendicontazione sociale ha particolare rilevanza e specifiche potenzialità.

La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa. Essa può essere considerata come una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione.

Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il bilancio sociale pubblico può essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.

Sinora la realizzazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche è stato più l'esito di sperimentazioni realizzate singolarmente dai singoli enti che il risultato di una politica nazionale. D'altronde si tratta di uno strumento volontario che ciascuna amministrazione può adottare nell'ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa. Tuttavia, data la sua sempre più ampia diffusione, occorre fornire riferimenti e principi generali cui le amministrazioni che intendono adottarlo possano ispirarsi.

A questo scopo, il Dipartimento della funzione pubblica già negli scorsi mesi ha realizzato, nell'ambito del Programma cantieri, il manuale «Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche», strumento di indirizzo operativo e pratico che può essere acquisito dalle amministrazioni interessate secondo le modalità indicate sul sito www.funzionepubblica.it

Con la presente direttiva, ed in particolare con le allegate Linee guida, che ne costituiscono parte integrante, si intende oggi fornire in maniera più puntuale i principi generali cui uniformare il bilancio sociale, da parte delle amministrazioni pubbliche che intendano realizzarlo, con particolare riferimento agli aspetti che seguono.

2. *Obiettivi del bilancio sociale.*

Lo scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante l'adozione del bilancio sociale. Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l'amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.

Tale strumento può incidere positivamente sul sistema di relazioni in cui l'amministrazione è inserita. In particolare, esso può contribuire a migliorare:

la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di rendicontazione dell'uso delle risorse economico-finanziarie già adottato secondo le diverse discipline normative vigenti;

la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle relazioni con i portatori di interesse;

la dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo;

la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le amministrazioni alla sostenibilità della spesa pubblica, anche con riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilità europeo e dalle azioni di risanamento del deficit pubblico;

la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace per riorientare, nell'ottica del cittadino, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l'assetto organizzativo dell'ente;

la dimensione professionale, in quanto orienta l'organizzazione del lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, valorizzando e sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori.

Le sei finalità appena descritte non devono essere considerate alternative: in realtà il dar conto dei risultati coinvolge naturalmente tutte le dimensioni.

3. *Presupposti di adozione del bilancio sociale.*

Ogni amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l'onere di rendere conto di

quanto operato nei propri ambiti di competenza. A tal fine, le amministrazioni pubbliche sperimentano strumenti di rendicontazione diversi e aggiuntivi rispetto al bilancio di esercizio, che rendano più trasparenti e leggibili da parte del destinatario finale i risultati raggiunti.

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva le amministrazioni pubbliche assicurano i seguenti presupposti per l'adozione del bilancio sociale:

la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e l'identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;

l'attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;

l'esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l'attività di rendicontazione;

il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;

il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi di miglioramento;

l'allineamento e l'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione adottati dall'amministrazione;

la continuità dell'iniziativa.

4. *Indicazioni operative per la realizzazione del bilancio sociale.*

I. SIGNIFICATO E CONTENUTI DEL BILANCIO SOCIALE.

Il bilancio sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa fa l'amministrazione per loro. Rispetto al bilancio tradizionale, che riporta dati economico-finanziari difficilmente comprensibili dal cittadino, il bilancio sociale deve dunque rendere trasparenti e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell'amministrazione, gli interventi realizzati e programmati, e i risultati raggiunti.

Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono:

la volontarietà;

la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti;

l'individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori d'interesse.

Il bilancio sociale, dopo una presentazione iniziale del documento ed una nota metodologica sul processo di rendicontazione, contiene informazioni relative ai seguenti ambiti:

valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione: l'amministrazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la missione e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende perseguire e le priorità di intervento;

politiche e servizi resi: l'amministrazione rende conto del proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati;

risorse disponibili e utilizzate: l'amministrazione da conto delle risorse utilizzate, delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione.

II. FASI DEL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE.

Elemento fondamentale del bilancio sociale è il processo che porta alla sua realizzazione. La qualità del processo di rendicontazione incide direttamente sulla capacità del documento di rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità sociale.

Il processo di realizzazione del bilancio sociale presuppone la preventiva definizione degli ambiti oggetto di rendicontazione e si articola in quattro fasi:

la definizione del sistema di rendicontazione, ovvero della sua struttura di base, in cui si esplicita la visione e il programma dell'amministrazione e le diverse aree di rendicontazione, definendo per ciascuna di esse gli elementi informativi e gli indicatori necessari;

la rilevazione delle informazioni, ovvero la raccolta delle informazioni e dei dati, che deve necessariamente essere integrata con il proprio sistema di programmazione e controllo;

la redazione e l'approvazione del documento, ovvero la strutturazione delle informazioni qualitative e quantitative in un documento dell'organo di governo dell'amministrazione;

la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione delle azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

Nello svolgimento di ciascuna delle fasi del processo, è necessario garantire, da un lato, il coinvolgimento della struttura interna, e dall'altro il raccordo e l'integrazione con i processi decisionali, gestionali e di comunicazione dell'amministrazione, nonché con i sistemi di programmazione e controllo e con i sistemi informativi.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: BACCINI

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 384

ALLEGATO

BILANCIO SOCIALE

LINEE GUIDA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PRESENTAZIONE

SCOPO DELLE LINEE GUIDA

- Queste *linee guida* intendono indirizzare le pratiche di bilancio sociale delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione di principi generali.
- Pur essendo il bilancio sociale uno strumento di rendicontazione volontario, per uno sviluppo e un efficace utilizzo di questa pratica è necessario definirne il significato, le finalità, i principali contenuti, il processo di realizzazione e i criteri di impiego.
- Oltre a contribuire all'adozione di un metodo condiviso, le linee guida mirano a diffondere la cultura della trasparenza amministrativa e a favorire la costruzione di un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- I principi contenuti nelle linee guida sono validi per tutte le amministrazioni pubbliche interessate a sperimentare il bilancio sociale come strumento di rendicontazione ai cittadini, pur nella diversità di forma giuridica e istituzionale, di assetto organizzativo e di contesto che queste possono avere.
- E' compito di ciascuna amministrazione l'adattamento delle linee guida al proprio specifico contesto e l'utilizzo del bilancio sociale in modo coerente con le proprie finalità istituzionali e con le esigenze informative dei propri interlocutori.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento si articola in tre parti:

1. *Finalità e caratteristiche del bilancio sociale,* in cui sono definiti lo scopo e i principali elementi che caratterizzano il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche.
2. *I contenuti del bilancio sociale,* in cui si definiscono le informazioni che il bilancio sociale deve contenere.
3. *La realizzazione del bilancio sociale,* in cui sono indicate le modalità per realizzare il bilancio sociale e inserirlo strutturalmente nel sistema di rendicontazione del singolo ente.

PRIMA PARTE
FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE

1. RESPONSABILITÀ, RENDICONTAZIONE E BILANCIO SOCIALE

- Ogni istituzione è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti dei suoi interlocutori e della comunità. Tale responsabilità richiede di dar conto della propria azione ai diversi interlocutori, costruendo con essi un rapporto fiduciario e di dialogo permanente.
- Ogni amministrazione pubblica ha il dovere di rendere conto relativamente ai propri ambiti di competenza, in quanto titolare di un mandato e della potestà di scegliere e agire come interprete e garante della tutela degli interessi e della soddisfazione dei bisogni della comunità.
- La rendicontazione sociale di ogni amministrazione pubblica deve rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa.
- Gli strumenti di rendicontazione sociale a disposizione delle amministrazioni pubbliche sono molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il bilancio sociale può essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.

2. DEFINIZIONE DI BILANCIO SOCIALE

- Il bilancio sociale è l'esito di un processo con il quale l'amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.
- Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell'azione dell'amministrazione, descrivendo i processi decisionali e operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla comunità.
- Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza periodica, preferibilmente annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni dell'amministrazione.
- Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

3. OGGETTO DEL BILANCIO SOCIALE

- Il bilancio sociale deve avere per oggetto le diverse tipologie di interventi posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze, quali la formulazione e l'attuazione di politiche, la realizzazione di piani, programmi e progetti, le azioni di tipo normativo e l'erogazione di servizi.
- Il bilancio sociale deve rendere conto non solo di ciò che è stato direttamente attuato dall'amministrazione, ma anche dell'attività di soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione.

4. DESTINATARI DEL BILANCIO SOCIALE

- Il bilancio sociale è rivolto a tutti quei soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente sono interlocutori dell'amministrazione o che sono comunque interessati alla sua azione.

5. CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

- Le amministrazioni possono avviare, sviluppare e consolidare la pratica del bilancio sociale in modo graduale.
- E' possibile prevedere una prima applicazione circoscritta ad uno o più ambiti di attività dell'amministrazione, con una successiva estensione a tutti gli altri.
- Occorre integrare progressivamente la realizzazione del bilancio sociale con i processi decisionali, gestionali e di comunicazione dell'amministrazione.
- I presupposti per l'adozione del bilancio sociale sono:
    - la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla sua azione e l'identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
    - l'attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
    - l'esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l'attività di rendicontazione;
    - il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;
    - il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi di miglioramento;
    - l'allineamento e l'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione adottati dall'amministrazione;
    - la continuità dell'iniziativa.

SECONDA PARTE
I CONTENUTI DEL BILANCIO SOCIALE

- Il bilancio sociale contiene informazioni relative ai seguenti tre ambiti.

  1. *Valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione:*
     l'amministrazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la missione e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende perseguire e le priorità di intervento.

  2. *Politiche e servizi resi:*
     l'amministrazione rende conto del proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.

  3. *Risorse disponibili e utilizzate:*
     l'amministrazione da conto delle risorse di cui ha potuto disporre, delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione.

- Il bilancio sociale deve inoltre contenere:
  - una presentazione iniziale del documento;
  - una nota metodologica sul processo di rendicontazione.

1. VALORI DI RIFERIMENTO, VISIONE E PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

- Il bilancio sociale deve rendere conto del modo in cui l'amministrazione interpreta la propria missione istituzionale, esplicitandone i valori di riferimento, la visione e le priorità di intervento, con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera.
- Questa parte del bilancio sociale induce l'amministrazione a rendere espliciti gli elementi fondamentali per rappresentare il senso complessivo della sua azione.
- Il bilancio sociale deve chiarire gli ambiti di competenza dell'amministrazione, descrivere il suo assetto istituzionale e di governo e la sua struttura organizzativa tenendo conto non solo dell'articolazione interna, ma anche della rete dei soggetti collegati, come società, agenzie, istituzioni, fondazioni, aziende speciali.

2. RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI

- Il bilancio sociale deve rendicontare le politiche e i servizi resi dall'amministrazione, in modo da evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.
- Questa parte del bilancio sociale deve essere articolata per aree di rendicontazione, che riconducano le molteplici attività dell'amministrazione a ambiti di intervento coerenti con il programma e le priorità dell'amministrazione e significativi dal punto di vista dei suoi interlocutori.
- Per ciascuna area il bilancio sociale deve rendicontare:
  a) gli obiettivi perseguiti;
  b) le azioni intraprese,
  c) le risorse impiegate;
  d) i risultati raggiunti;
  e) gli impegni e le azioni previste per il futuro.

- La rendicontazione deve tener conto non solo di quanto attuato direttamente dall'amministrazione, ma anche di quelle azioni realizzate da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l'amministrazione ha definito rapporti di collaborazione (mediante contratti, concessioni, accordi, convenzioni, etc.) nell'attuazione delle politiche o per la gestione dei servizi.
- L'amministrazione deve rendicontare le iniziative poste in essere per favorire e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali.

3. RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

- Il bilancio sociale deve rendere conto delle risorse di cui l'amministrazione ha potuto disporre per svolgere la propria attività e delle modalità della loro gestione.
- Tale rendicontazione fornisce informazioni in merito a:
  - entrate e spese della gestione;
  - proventi e costi della gestione;
  - patrimonio dell'amministrazione e sua variazione;
  - dotazione e caratteristiche del personale;
  - interventi di razionalizzazione e innovazione organizzativa;
  - interventi per accrescere e valorizzare il capitale umano dell'amministrazione;
  - utilizzo e sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi e dei servizi;
  - partecipazioni promosse e realizzate dall'amministrazione con altri soggetti pubblici e privati.

4. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO E NOTA METODOLOGICA

- Il bilancio sociale deve contenere una presentazione con cui l'amministrazione chiarisce finalità e contenuti del documento e fornisce ogni altra informazione utile a contestualizzarne la funzione.
- La nota metodologica deve descrivere il processo di rendicontazione seguito dall'amministrazione nella costruzione del bilancio sociale, i metodi di raccolta, elaborazione ed esposizione dei dati, i soggetti interni ed esterni che hanno preso parte al processo, nonché le diverse fasi seguite e il tempo impiegato nella sua realizzazione.
- La nota inoltre deve fornire informazioni sull'evoluzione e sugli obiettivi di miglioramento del processo di rendicontazione, anche attraverso l'acquisizione di giudizi da parte dei destinatari del documento.
- La valutazione sul processo di rendicontazione può essere espressa anche da quei soggetti, quali ad esempio il nucleo di valutazione o l'organo di revisione, in grado di svolgere una funzione di garanzia sull'attendibilità delle informazioni contenute nel bilancio sociale e sulla loro coerenza rispetto a quanto riportato in altri documenti istituzionali.

TERZA PARTE
LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

- Elemento fondamentale del bilancio sociale è il processo che guida la sua realizzazione. La qualità del processo di rendicontazione incide direttamente sulla capacità del documento di rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità sociale.

- Il processo di realizzazione del bilancio sociale presuppone la preventiva definizione degli ambiti oggetto di rendicontazione e si articola in quattro fasi.

  I - LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE
  Si definisce la struttura di base del bilancio sociale. Si esplicita la visione e il programma dell'amministrazione, si individuano le diverse aree di rendicontazione e per ciascuna di esse si definiscono tutti gli elementi informativi e gli indicatori necessari.

  II - LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
  Si raccolgono le informazioni e i dati da riportare nel bilancio sociale.

  III- LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
  Si organizzano in modo strutturato le informazioni qualitative e quantitative in un documento approvato e comunque fatto proprio dall'organo di governo dell'amministrazione.

IV – LA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Si pianificano e si realizzano azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

- Nello svolgimento di ciascuna delle fasi del processo, è necessario garantire:
  - il coinvolgimento della struttura interna;
  - il raccordo con il sistema di programmazione e controllo.

1. LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE

- La prima fase del processo di rendicontazione consiste in un'attività di analisi e di riflessione finalizzata a definire il sistema di rendicontazione, vale a dire la struttura di base del bilancio sociale.

- Questa fase richiede:
  - l'analisi dei documenti istituzionali da cui trarre informazioni sull'assetto, sugli indirizzi generali, sui programmi dell'amministrazione;
  - l'analisi dei documenti contabili, per collegare le risorse economico-finanziarie agli interventi programmati, in corso e realizzati;
  - l'analisi dei bilanci sociali o di altri documenti di rendicontazione sociale realizzati dall'amministrazione negli anni precedenti;
  - l'analisi di relazioni, rapporti di gestione e documenti interni che rappresentano i risultati raggiunti dall'amministrazione;
  - l'analisi di altri documenti che aiutino a comprendere il contesto in cui opera l'amministrazione e gli effetti della sua azione: studi e ricerche sul sistema economico e sociale, analisi e valutazioni delle politiche, indagini sulla qualità percepita, etc.

- Le informazioni acquisite attraverso l'analisi dei documenti devono essere oggetto di elaborazione, confronto e riflessione da parte dell'amministrazione al fine di rendere espliciti, coerentemente con i tre principali ambiti di rendicontazione del bilancio sociale:
  1. i valori, la visione e il programma dell'amministrazione;
  2. le aree di rendicontazione del bilancio sociale relative alle politiche e ai servizi resi e, per ciascuna area:
     - gli obiettivi di cambiamento attesi in relazione alla situazione di partenza;
     - le azioni intraprese;
     - le risorse impiegate;
     - i risultati raggiunti;
     - gli impegni e le azioni previste per il futuro.
  3. gli elementi necessari alla rendicontazione complessiva delle risorse disponibili e utilizzate dall'amministrazione.

- Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato dell'amministrazione da parte dei suoi interlocutori. Quindi occorre rappresentare, per quanto possibile:
  - gli obiettivi perseguiti, in termini di cambiamenti quantificabili e misurabili attesi rispetto alla situazione di partenza;
  - le azioni intraprese, in termini di piani, progetti, servizi e interventi normativi, anche se relative a iniziative pluriennali non ancora concluse, esplicitando indicatori di processo (attività, tempi, stato di avanzamento);
  - le risorse impiegate, in termini di volumi di fattori produttivi impiegati, finanziari (entrate e spese) ed economici (proventi e costi);
  - i risultati raggiunti, in termini di:
    - quantità e qualità delle prestazioni rese;
    - indicatori di efficienza, che misurano l'impiego di risorse *(input)* per il conseguimento di determinati risultati *(output)*;
    - indicatori di efficacia, che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
    - indicatori di effetto, che valutano la ricaduta sociale degli interventi realizzati *(outcome)*;
    - giudizi formulati direttamente dai destinatari degli interventi e dagli utenti dei servizi;
    - ogni altro elemento descrittivo che consenta di valutare il rapporto tra gli obiettivi previsti e i risultati conseguiti.
  - gli impegni e le azioni previste per il futuro, in termini di ulteriori cambiamenti programmati sulla base dei risultati raggiunti.

- Le informazioni relative alla rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate dall'amministrazione devono consentire, ove possibile:
  - la rendicontazione delle entrate e delle spese, evidenziando la provenienza e la destinazione delle risorse finanziarie, le politiche di bilancio adottate, l'articolazione delle spese correnti e per investimenti, l'elaborazione di opportuni indicatori finanziari;
  - la rendicontazione dei proventi e dei costi, riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale ed analitica;
  - la rendicontazione del patrimonio e della sua variazione, fornendo informazioni relative in particolare alla gestione dei beni mobili e immobili, alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti e in generale agli equilibri a breve e a medio-lungo termine;

- la rendicontazione del personale e dell'organizzazione, fornendo informazioni relative alle politiche di gestione e di sviluppo del personale, (formazione, valutazione, mobilità, sistema retributivo e politiche di incentivazione, comunicazione, benessere organizzativo, etc.) e alle innovazioni di struttura e di processo relative all'organizzazione del lavoro;
- la rendicontazione del capitale umano, evidenziando gli interventi e i risultati realizzati dall'amministrazione nella gestione del patrimonio di conoscenze, nello sviluppo delle competenze dei dipendenti, nella qualità delle relazioni interne ed esterne;
- la rendicontazione relativa alle infrastrutture e alle tecnologie, fornendo informazioni sugli investimenti realizzati per migliorare la qualità degli spazi fisici e delle soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dei processi e dei servizi;
- la rendicontazione delle partecipazioni, fornendo un quadro significativo degli enti e delle società di cui l'amministrazione detiene il controllo o quota di partecipazione e illustrando anche i risultati derivanti dalla rete di alleanze con altri soggetti pubblici e privati poste in essere dall'amministrazione.

2. LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- La capacità dell'amministrazione di rendere conto del suo operato dipende strettamente dalla costruzione e dal livello di definizione di un idoneo sistema informativo di supporto.

- Ai fini della raccolta delle informazioni e dei dati per il bilancio sociale, occorre analizzare i sistemi operativi e informativi esistenti all'interno dell'amministrazione, consentendo di verificare le informazioni disponibili e di pianificare la rilevazione di quelle non disponibili.

- Le informazioni da produrre sono sia di tipo qualitativo che quantitativo; queste ultime possono essere espresse sia in valori assoluti che relativi.

- Le informazioni possono derivare da strutture interne all'amministrazione, essere fornite da soggetti esterni o rilevate direttamente dai destinatari degli interventi e dagli utenti dei servizi.

- Il sistema informativo di supporto al bilancio sociale deve poter consentire una comparazione temporale dei dati riferita a più annualità e includere, ove ritenuti significativi, eventuali confronti con altre amministrazioni.

3. LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

- La redazione del documento finale deve esprimere essenzialmente il carattere comunicativo del bilancio sociale, rendendo significative per i destinatari le informazioni in esso contenute.

- L'impostazione editoriale, la scelta del linguaggio, la descrizione e la rappresentazione dei contenuti informativi del bilancio sociale devono essere concepiti in funzione dello specifico destinatario. In termini generali, occorre:
  - adoperare un linguaggio semplice, scorrevole e non ridondante;
  - evitare l'utilizzo di concetti, termini e riferimenti propri del linguaggio amministrativo, tecnico, settoriale; nel caso di parole straniere e di acronimi è opportuno specificarne il significato;
  - fare ricorso prevalentemente, ove possibile, a dati quantitativi, esposti con l'aiuto di tabelle e grafici accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

- Prima della diffusione, il bilancio sociale deve essere approvato o comunque fatto proprio da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

4. LA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

- L'attività di comunicazione è finalizzata alla diffusione e alla partecipazione del bilancio sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione e, più in generale, alla costruzione di un dialogo permanente con i destinatari del documento.

- Il piano di comunicazione relativo al bilancio sociale deve definire:
  - i differenti interlocutori a cui si rivolge;
  - le azioni e gli strumenti di comunicazione da adottare;
  - le modalità di valutazione dei risultati della comunicazione.

- In base alle risorse disponibili, l'amministrazione deve consentire un'efficace diffusione del bilancio sociale, mettendo a disposizione il documento integrale o un suo estratto a tutti i cittadini e ai diversi interlocutori interni ed esterni all'amministrazione, attraverso azioni quali:
  - l'invio diretto;
  - la distribuzione presso gli sportelli dell'amministrazione o presso specifici punti informativi;
  - la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione o sulla stampa locale;
  - conferenze stampa, convegni o eventi dedicati.

- Nello spirito del dialogo con i diversi interlocutori, l'amministrazione deve prevedere forme di partecipazione del bilancio sociale e di raccolta di giudizi, valutazioni e commenti da parte dei destinatari, quali, ad esempio, incontri pubblici con i cittadini e con i diversi interlocutori, forum on line, indagini di soddisfazione, sondaggi di opinione, etc.

- Tale attività di ascolto deve essere finalizzata sia a valutare il gradimento e l'efficacia comunicativa del bilancio sociale, sia il giudizio dei destinatari sui risultati raggiunti dall'amministrazione.

- E' necessario che, attraverso momenti di coinvolgimento e di partecipazione, la realizzazione del bilancio sociale conduca nel tempo al consolidamento di un dialogo permanente tra l'amministrazione e i suoi interlocutori, al fine di migliorare sia il processo di programmazione che il processo stesso di rendicontazione.

5. IL COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA INTERNA

- La realizzazione del bilancio sociale presuppone la partecipazione delle strutture interne e degli organi di governo dell'amministrazione.

- Gli organi di governo detengono la titolarità e la responsabilità primaria della realizzazione del bilancio sociale e di quanto in esso contenuto. Contribuiscono inoltre alla fase di definizione del sistema di rendicontazione per quanto attiene l'esplicitazione dei valori, della visione e delle linee di intervento prioritarie dell'amministrazione.

- Per la realizzazione del bilancio sociale l'amministrazione deve costituire uno specifico gruppo di coordinamento che presiede le fasi del processo, costituito dai referenti dell'organo di governo e dai responsabili delle principali funzioni di supporto, quali programmazione e controllo, contabilità e bilancio, risorse umane e organizzazione, qualità e comunicazione.

- Per la rendicontazione delle singole aree, è necessario coinvolgere le diverse strutture interessate, che partecipano all'analisi della propria attività, alla raccolta delle informazioni e alla predisposizione del documento.

- Altri soggetti pubblici o privati, che gestiscono servizi per conto dell'amministrazione e collaborano all'implementazione delle sue politiche, sono chiamati a partecipare alla realizzazione del bilancio sociale con riferimento alle specifiche aree di rendicontazione in cui sono coinvolti.

6. IL RACCORDO CON IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- Il bilancio sociale contribuisce a integrare e supportare il processo di programmazione e controllo dell'amministrazione.

- La fattibilità e la veridicità del bilancio sociale sono favorite dall'esistenza di una programmazione attendibile, chiara, trasparente e da un'efficace sistema di controlli.

- Le informazioni contenute nel bilancio sociale devono essere coerenti con quanto esposto nei documenti ufficiali di programmazione, controllo e rendicontazione, quali:
  - piani strategici, di mandato, pluriennali e annuali;
  - documenti di programmazione economico-finanziaria;
  - documenti del controllo strategico e del controllo di gestione;
  - rendiconti finanziari, economici e patrimoniali.
- A regime, il processo di realizzazione del bilancio sociale non deve essere separato dal processo di programmazione e controllo, ma strutturalmente integrato ad esso e contribuire al suo miglioramento.

06A02738

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, modifica dei contenuti di nicotina, catrame e monossido di carbonio di una marca di sigarette e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le istanze delle ditte International Tobacco Agency S.r.l. e Monte-Santo S.r.l. per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista la richiesta della ditta International Tobacco Agency S.r.l. per il cambio di contenuti di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte JT International Italia S.r.l. e Monte-Santo S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di sigari, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005 e alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO AMADOR	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO AMADOR	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO AMADOR	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO AMADOR	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO ARACUNA	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO ARACUNA	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO ARACUNA	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO ARACUNA	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO AZTECA	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO AZTECA	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO AZTECA	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO AZTECA	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO BAHIA DE BARIAY	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO BAHIA DE BARIAY	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO BAHIA DE BARIAY	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO BAHIA DE BARIAY	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO BERNABE' COBO	Confezione da 6 pezzi
MONTE-SANTO BERNABE' COBO	Confezione da 12 pezzi
MONTE-SANTO BERNABE' COBO	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO BERNABE' COBO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO CAMPEADOR	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO CAMPEADOR	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO CAMPEADOR	Confezione da 5 pezzi
MONTE-SANTO CAMPEADOR	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO CAMPEADOR	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO CARIÑO	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO CARIÑO	Confezione da 6 pezzi
MONTE-SANTO CARIÑO	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO CARIÑO	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO CARIÑO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO CHICA	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO CHICA	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO CHICA	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO CHURCHILL	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO CHURCHILL	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO DON JUAN	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO DON JUAN	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO DON JUAN	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO DON JUAN	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO EL DUENDE	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO EL DUENDE	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO EL DUENDE	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO EL DUENDE	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO FLECHA DE ORO	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO FLECHA DE ORO	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO FLECHA DE ORO	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO FLECHA DE ORO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO HIDALGO	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO HIDALGO	Confezione da 10 pezzi

SIGARI NATURALI

MONTE-SANTO HIDALGO	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO HIDALGO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO LUIS DE TORRES	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO LUIS DE TORRES	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO LUIS DE TORRES	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO LUIS DE TORRES	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO MANOLETE	Confezione da 6 pezzi
MONTE-SANTO MANOLETE	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO MANOLETE	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO MANOLETE	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO NICOLÁS MONARDE	Confezione da 8 pezzi
MONTE-SANTO NICOLÁS MONARDE	Confezione da 12 pezzi
MONTE-SANTO NICOLÁS MONARDE	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO NICOLÁS MONARDE	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Confezione da 6 pezzi
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Confezione da 6 pezzi
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Confezione da 20 pezzi
MONTE-SANTO PERLITA	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO PERLITA	Confezione da 5 pezzi
MONTE-SANTO PERLITA	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO PERLITA	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO PERLITA	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO PLÁCIDO DON	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO PLÁCIDO DON	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO PLÁCIDO DON	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO PLÁCIDO DON	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO RADAMÈS	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO RADAMÈS	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO RADAMÈS	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO RADAMÈS	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO SENÕRITA	Confezione da 5 pezzi
MONTE-SANTO SEÑORITA FLOR DE ANIZ	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO SEÑORITA FLOR DE VAINILLA	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO SOLITARIO	Confezione da 1 pezzo
MONTE-SANTO TORPEDO	Confezione da 3 pezzi
MONTE-SANTO TORPEDO	Confezione da 10 pezzi
MONTE-SANTO TORPEDO	Confezione da 25 pezzi
MONTE-SANTO TORPEDO	Confezione da 1 pezzo
P.G.C. HAJENIUS CHURCHILL HBPR	Confezione da 3 pezzi
P.G.C. HAJENIUS CORONA HBPR	Confezione da 3 pezzi
P.G.C. HAJENIUS CORONA NATUREL SPECIAL	Confezione da 3 pezzi
P.G.C. HAJENIUS CORONA SUMATRA	Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE N 1	Confezione da 5 pezzi
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE N 2	Confezione da 5 pezzi
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE SUPERBE	Confezione da 3 pezzi
P.G.C. HAJENIUS PANALITO SUMATRA	Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS PETIT CORONA SUMATRA	Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS ROBUSTO HBPR	Confezione da 3 pezzi

SIGARI ALTRI

CONSTELLATION BLACK POWER Confezione da 1 pezzo
VILLIGER CULEBRAS LARGE Confezione da 6 pezzi

SIGARETTI NATURALI

P.G.C. HAJENIUS CIGARILLO SUMATRA Confezione da 20 pezzi
P.G.C. HAJENIUS KLEINE TUITKNACK SUMATRA Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS PANATELLA Confezione da 5 pezzi
P.G.C. HAJENIUS SENORITAS SUMATRA Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS SIGNORINA SUMATRA Confezione da 10 pezzi
P.G.C. HAJENIUS TUIT PANATELLA Confezione da 10 pezzi
ZINO MINI CIGARILLOS Confezione da 2 pezzi

SIGARETTI ALTRI

CONSTELLATION SWEETS FILTER Confezione da 10 pezzi
ROLL'S VANILLA CLASSIC Confezione da 20 pezzi

Art. 2.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta			mg/sigaretta		
	nicotina	catrame da	monossido di carbonio	nicotina	catrame a	monossido di carbonio
ROCKIES BLUE	0,7	9,0	7,0	0,6	7,0	8,0

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A) e B) allegate rispettivamente al decreto direttoriale 22 dicembre 2005 e al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CAMEL NATURAL FLAVOR	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		DA €/Kg al netto del dazio	dazio	€/Kg al lordo del dazio	A Dazio	€/Kg al lordo del dazio	Pari a € Confezione
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	conf. da 3 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.600,00	24,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	conf. da 10 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.600,00	80,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	conf. da 25 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.600,00	200,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	conf. da 1 pezzo	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.600,00	8,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	conf. da 10 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	70,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	conf. da 25 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	175,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	conf. da 1 pezzo	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	7,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	conf. da 3 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	21,00
MONTE-SANTO CORONITA	conf. da 10 pezzi	1.060,00	140,00	1.200,00	0	1.000,00	50,00
MONTE-SANTO CORONITA	conf. da 3 pezzi	1.060,00	140,00	1.200,00	0	1.000,00	15,00
MONTE-SANTO CORONITA	conf. da 5 pezzi	1.060,00	140,00	1.200,00	0	1.000,00	25,00
MONTE-SANTO CORONITA	conf. da 25 pezzi	1.060,00	140,00	1.200,00	0	1.000,00	125,00
MONTE-SANTO CORONITA	conf. da 1 pezzo	1.060,00	140,00	1.200,00	0	1.000,00	5,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	conf. da 3 pezzi	2.120,00	280,00	2.400,00	0	1.500,00	22,50
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	conf. da 10 pezzi	2.120,00	280,00	2.400,00	0	1.500,00	75,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	conf. da 25 pezzi	2.120,00	280,00	2.400,00	0	1.500,00	187,50
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	conf. da 1 pezzo	2.120,00	280,00	2.400,00	0	1.500,00	7,50
MONTE-SANTO EL CACIQUE	conf. da 3 pezzi	2.650,00	350,00	3.000,00	0	1.900,00	28,50
MONTE-SANTO EL CACIQUE	conf. da 10 pezzi	2.650,00	350,00	3.000,00	0	1.900,00	95,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	conf. da 25 pezzi	2.650,00	350,00	3.000,00	0	1.900,00	237,50
MONTE-SANTO EL CACIQUE	conf. da 1 pezzo	2.650,00	350,00	3.000,00	0	1.900,00	9,50
MONTE-SANTO GAMBOA	conf. da 3 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	21,00
MONTE-SANTO GAMBOA	conf. da 10 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	70,00
MONTE-SANTO GAMBOA	conf. da 25 pezzi	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	175,00
MONTE-SANTO GAMBOA	conf. da 1 pezzo	1.768,00	232,00	2.000,00	0	1.400,00	7,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	conf. da 3 pezzi	3.006,00	394,00	3.400,00	0	2.400,00	36,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	conf. da 10 pezzi	3.006,00	394,00	3.400,00	0	2.400,00	120,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	conf. da 25 pezzi	3.006,00	394,00	3.400,00	0	2.400,00	300,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	conf. da 1 pezzo	3.006,00	394,00	3.400,00	0	2.400,00	12,00
MONTE-SANTO LANCEROS	conf. da 25 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	175,00
MONTE-SANTO LANCEROS	conf. da 10 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	70,00
MONTE-SANTO LANCEROS	conf. da 5 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	35,00
MONTE-SANTO LANCEROS	conf. da 3 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	21,00
MONTE-SANTO LANCEROS	conf. da 1 pezzo	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	7,00
MONTE-SANTO MORGAN	conf. da 3 pezzi	1.236,00	164,00	1.400,00	0	980,00	14,70
MONTE-SANTO MORGAN	conf. da 10 pezzi	1.236,00	164,00	1.400,00	0	980,00	49,00
MONTE-SANTO MORGAN	conf. da 25 pezzi	1.236,00	164,00	1.400,00	0	980,00	122,50
MONTE-SANTO MORGAN	conf. da 1 pezzo	1.236,00	164,00	1.400,00	0	980,00	4,90
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	conf. da 6 pezzi	618,00	82,00	700,00	0	700,00	21,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	conf. da 10 pezzi	618,00	82,00	700,00	0	700,00	35,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	conf. da 20 pezzi	618,00	82,00	700,00	0	700,00	70,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	conf. da 1 pezzo	618,00	82,00	700,00	0	700,00	3,50
MONTE-SANTO PRECIOSOS	conf. da 25 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	175,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	conf. da 10 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	70,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	conf. da 5 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	35,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	conf. da 3 pezzi	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	21,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	conf. da 1 pezzo	1.590,00	210,00	1.800,00	0	1.400,00	7,00

SIGARI NATURALI		DA €/Kg al netto del dazio	dazio	€/Kg al lordo del dazio	A Dazio	€/Kg al lordo del dazio	Pari a € Confezione
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	conf. da 3 pezzi	1.414,00	186,00	1.600,00	0	1.200,00	18,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	conf. da 10 pezzi	1.414,00	186,00	1.600,00	0	1.200,00	60,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	conf. da 25 pezzi	1.414,00	186,00	1.600,00	0	1.200,00	150,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	conf. da 1 pezzo	1.414,00	186,00	1.600,00	0	1.200,00	6,00
MONTE-SANTO SENORITA	conf. da 25 pezzi	352,00	48,00	400,00	0	400,00	50,00
MONTE-SANTO SENORITA	conf. da 1 pezzo	352,00	48,00	400,00	0	400,00	2,00
MONTE-SANTO SOLEA'	conf. da 3 pezzi	954,00	126,00	1.080,00	0	760,00	11,40
MONTE-SANTO SOLEA'	conf. da 10 pezzi	954,00	126,00	1.080,00	0	760,00	38,00
MONTE-SANTO SOLEA'	conf. da 25 pezzi	954,00	126,00	1.080,00	0	760,00	95,00
MONTE-SANTO SOLEA'	conf. da 1 pezzo	954,00	126,00	1.080,00	0	760,00	3,80
MONTE-SANTO TORRE	conf. da 3 pezzi	1.678,00	222,00	1.900,00	0	1.700,00	25,50
MONTE-SANTO TORRE	conf. da 10 pezzi	1.678,00	222,00	1.900,00	0	1.700,00	85,00
MONTE-SANTO TORRE	conf. da 25 pezzi	1.678,00	222,00	1.900,00	0	1.700,00	212,50
MONTE-SANTO TORRE	conf. da 1 pezzo	1.678,00	222,00	1.900,00	0	1.700,00	8,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 397

06A02839

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore delle società cooperative «Cooperativa Orione», in Pomezia, e «Cooperativa Oceania», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina della dott.ssa M. M. Miuccio, residente in Montelibretti, via Garibaldi 12/a, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Orione», con sede in Pomezia, costituita in data 29 marzo 1974, rogito notaio Pesce Nicola, rep. n. 99708 - BUSC 22437 - codice fiscale 80210130581, in sostituzione del sig. Sancetta Giuseppe, visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 21 aprile 2005;

«Cooperativa Oceania», con sede in Roma, costituita in data 5 dicembre 1988, rogito notaio Mascolo Massimo, rep. n. 21402 - BUSC 31994 - codice fiscale 03512921002, in sostituzione del sig. Urru Giuseppe, visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 17 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02462

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 marzo 2006.

Cancellazione dell'associazione Altroconsumo, in Milano, relativamente all'anno 2002, dall'elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale l'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco;

Visto il decreto 28 novembre 2002, di aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Vista la sentenza 611/06 del Consiglio di Stato, sezione sesta, emessa in data 22 novembre 2005 - 15 febbraio 2006;

Considerato che la predetta sentenza dispone l'annullamento del decreto 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso Altroconsumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

L'Associazione Altroconsumo, con sede legale in Milano, via Valassina n. 22, è cancellata, relativamente all'anno 2002, dall'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *a),* della legge n. 281/1998 e dall'art. 5, comma 2, lettera *f),* della medesima legge n. 281/1998.

Roma, 2 marzo 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A02668

DECRETO 8 marzo 2006.

Apertura delle procedure di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario delle società CIT Compagnia Italiana Turismo spa, CIT Viaggi spa, Vacanze Italiane spa, Vacanze Italiane T.O. srl e International Transport srl, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza in data 7 marzo 2006 con la quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo spa, CIT Viaggi spa, Vacanze Italiane spa, Vacanze Italiane Tour Operator srl e International Transport srl richiedono, congiuntamente, a norma dell'art. 2, comma 1 del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 347/2003;

Esaminata la documentazione allegata alla sopra citata istanza in data 7 marzo 2006;

Rilevata la sussistenza dei rapporti di controllo tra la CIT spa e le altre società istanti, a norma degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, atteso che la CIT spa controlla direttamente al 100% la CIT Viaggi spa ed indirettamente la Vacanze Italiane spa (attraverso la Progetto Italiano spa), la Vacanze Italiane T.O. srl (attraverso la Vacanze Italiane spa) e la International Transport srl (attraverso la CIT International SA);

Ritenuto di condividere le argomentazioni contenute nell'istanza con riferimento ai criteri da adottare per la verifica del requisito dimensionale occupazionale, laddove si illustra la necessità di tener conto della specificità del settore produttivo di appartenenza del gruppo — il settore turistico alberghiero — che risulta caratterizzato da una ciclica ma costante e ripetitiva stagionalità che si riflette nel ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, regolato peraltro da disposizioni di legge e di contratto che sanciscono una tendenziale continuità del rapporto, attraverso la previsione di un diritto di precedenza dell'assunzione del lavoratore, nella stessa mansione e

nella stessa azienda, e la conseguente necessità, proprio in relazione alla natura del rapporto di lavoro, che il calcolo dei dipendenti venga effettuato utilizzando quale parametro il concetto di unità lavorative annue (cd ULA) che esprime il numero medio mensile di lavoratori occupati a tempo pieno rispetto ad una unità temporale di riferimento;

Rilevato che, in applicazione del criterio richiamato, sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione delle imprese alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che il gruppo costituito dalle cinque imprese ricorrenti occupa, alla data del 31 gennaio 2006, un numero di addetti a tempo indeterminato pari a 345 unita alle quali si aggiungono i rapporti di lavoro a tempo determinato, pari al numero di 168,9 corrispondente alla presenza media dei lavoratori stagionali nel corso dell'anno che va dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006, mentre la media generale dei dipendenti a tempo indeterminato e stagionali delle predette imprese occupati nell'anno in esame è pari a 500,5 unità lavorative, secondo la seguente articolazione:

- CIT spa: lavoratori occupati a tempo indeterminato presenti al 31 gennaio 2006: n. 44, di cui 3 in part time. Media annua n. 48, oltre n. 0,1 stagionali, calcolati sulla media annua;

- CIT Viaggi spa: lavoratori occupati a tempo indeterminato presenti al 31 gennaio 2006: n. 185, di cui 25 in part time. Media annua n. 191,4, oltre n. 4,5 stagionali, calcolati sulla media annua;

- Vacanze Italiane spa: lavoratori occupati a tempo indeterminato presenti al 31 gennaio 2006: n. 99, di cui 4 in part time. Media annua n. 76,9, oltre n. 162,8 stagionali, calcolati sulla media annua;

- Vacanze Italiane Tour Operator srl: lavoratori occupati a tempo indeterminato presenti al 31 gennaio 2006: n. 14, di cui 1 in part time. Media annua: n. 13,5, oltre n. 1,5 stagionali, calcolati sulla media annua;

- International Transport srl: lavoratori a tempo indeterminato presenti al 31 gennaio 2006: n. 3, di cui 2 in part time. Media annua n. 1,9;

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la CIT spa presenta, alla data del 31 dicembre 2004, debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate pari ad € 322.864.494,00, e che tale dato è confermato dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 giugno 2005, che presenta un incremento della situazione debitoria fino ad € 329.856.465;

Rilevato altresì che il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2004 espone debiti per complessivi . 438.010.000 e garanzie prestate per € 217.556.000;

Considerata la sussistenza di una situazione di insolvenza delle predette imprese ricorrenti, come illustrata e documentata nella predetta istanza;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese medesime;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario l'avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958, in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che l'avv. Abrignani risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le società CIT Compagnia Italiana Turismo spa, CIT Viaggi spa, Vacanze Italiane spa, Vacanze Italiane Tour Operator srl e International Transport srl sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A02665

DECRETO 8 marzo 2006.

Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuità alla suddetta attività di ricerca;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, con il quale è stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio 2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una più chiara individuazione della titolarità delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia, al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema;

Considerato che il sistema di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;

Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di rispetto della disciplina comunitaria, le attività di ricerca i cui risultati sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, da altre attività di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese;

Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attività di cui al precedente paragrafo differenti modalità di finanziamento dei relativi progetti e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonché i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

Art. 2.

Piano triennale della ricerca di sistema

1. Il Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 è predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per gli aspetti di competenza, del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.

2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.

3. Il Piano triennale è approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attività produttive, che lo trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalità:

a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;

b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea.

2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.

3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata, con l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative.

Art. 4.

Affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale

1. Il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000.

3. Per ciascun accordo di programma, è prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti.

4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale delle attività, secondo eventuali priorità di intervento e criteri di miglioramento dell'efficacia delle attività finanziate.

5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.

6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, è effettuata dagli esperti di cui all'art. 11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attività e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attività produttive.

7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità assegnate e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elet-

trico ed al CERSE per le attività di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 5.

Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione

1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale è effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.

3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.

Art. 6.

Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca

1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca, l'ammissibilità, e la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.

Art. 7.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il Ministero delle attività produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attività.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il contributo per i progetti stessi in più quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.

3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, è subordinata alla presentazione di una relazione finale.

4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.

5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.

Art. 8.

Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico

1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attività produttive, è composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attività del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000.

2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione del Ministro delle attività produttive.

3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

4. Il decreto di nomina designa il membro cui è attribuita la carica di presidente. Tale carica è revocabile e

può essere attribuita per non più di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.

5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:

a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalità di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;

b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalità di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalità di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attività produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.

7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

Funzioni del CERSE

1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive, e segnatamente:

a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento;

b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attività produttive per l'approvazione;

c) organizza l'attività di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;

d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione;

e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;

f) assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;

g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;

h) presenta al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;

i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE è assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10.

Art. 10.

Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attività operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:

a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o più schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;

b) provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o con le altre modalità eventualmente fissate dal Ministero delle attività produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;

c) elabora indicatori di idoneità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;

d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;

e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000;

f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sulle attività realizzate e in corso di realizzazione.

Art. 11.

Esperti

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *g)*, la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata com-

petenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.

2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.

3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 è aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 è abrogato.

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive modifiche, nonché gli atti già prodotti.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A02693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2006.

Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol Spa agli operatori ortofrutticoli, ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «Classificazione dei prodotti»;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, di modifica dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che dispone che l'Agecontrol Spa effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, e l'art. 1, comma 6, di modifica del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, che dispone che l'Agecontrol Spa, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, come modificato dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001;

Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di individuare le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol Spa ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol Spa ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo 17, capitolo n. 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole e forestali», dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il capo del dipartimento: AMBROSIO

06A02727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2005.

Integrazione del decreto 25 novembre 2005, recante: «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005, registro n. 5, foglio n. 310;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005 che sostituisce il suddetto decreto ministeriale 29 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che per mero errore materiale all'art. 9 del predetto decreto ministeriale 25 novembre 2005 non è stata inserita l'Università della Calabria, la quale, da una revisione degli atti d'ufficio, è stata autorizzata ad istituire ed attivare il corso di laurea specialistica in giurisprudenza per l'economia e l'impresa (Classe 22/S), afferente alla facoltà di economia;

Ritenuto pertanto necessario integrare il predetto decreto ministeriale 25 novembre 2005 con l'indicazione che anche l'Università della Calabria può procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facoltà di economia;

Decreta:

L'art. 9 del decreto ministeriale 25 novembre 2005 di cui alle premesse è integrato nel senso che anche l'Università della Calabria può procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facoltà di economia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 106

06A02689

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Linz (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Peter Wanke, console onorario in Linz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni emesse gratuitamente ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Linz;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle domande di iscrizione nelle liste anagraliche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Linz;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A02690

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Phnom Penh (Regno di Cambogia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Stefano Cazzola, console onorario in Phnom Penh (Regno di Cambogia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Phnom Penh;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Phnom Penh;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Phnom Penh;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Phnom Penh, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A02691

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Minsk il 3 giugno 2003.

Il giorno 26 gennaio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Minsk il 3 giugno 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 2005, n. 103, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2005.

In conformità all'art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 25 febbraio 2006.

06A02692

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 17 febbraio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Chiriaco, console onorario della Repubblica del Cile in Palermo.

A norma dell'art 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 17 febbraio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Artur Shehu, console generale della Repubblica d'Albania in Bari.

06A02695

MINISTERO DELL'INTERNO

236º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), n. 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/

1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 287/1999 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004, n. 63/2004 (suppl. str.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl.ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (suppl. str.), n. 262/2004, n. 304/2004 (suppl. ord.), n. 46/2005 (suppl. ord.), n. 114/2005, n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 198/2005 (suppl.ord.), n. 240/2005 (suppl. ord.) e n. 278/2005 (suppl. ord.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 15538 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 17 gennaio 2006

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. BRACCI 64 MPR
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel CARICATORE: 5
Lunghezza della canna: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GIOVANNI BRACCI, TITOLARE DELLA LICENZA PER LA VENDITA DI ARMI DELLA DITTA "GIOVANNI BRACCI"
Classe: C6
Note: SULL'ARMA OLTRE AL MARCHIO DI FABBRICA POTRANNO COMPARIRE LE SEGUENTI SIGLE "G.B.","G.BRACCI","BRACCI".
L'ARMA E' STATA QUALIFICATA DA TIRO PER USO SPORTIVO.

NOTE

Ai numeri **128 – 5680 – 6582 – 7839 – 8209 – 10036** è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche **MK III**.

Al numero **6267** è inserita la seguente nota: "L'arma può essere corredata di un sistema intercambiabile di canne express giustapposte in calibro .500 Nitro Express lunghe mm. 600 "

Al numero **10163** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"TODD JARRETT"** "

Al numero **10349** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"LITE HAWG"** "

Al numero **10272** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"64"** "

Al numero **10610** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"GI MATCH"** o **"XSE MATCH"** "

Al numero **13079** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"LEGEND SERIES"** "

Al numero **14389** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"A-BOLT WHITE GOLD MEDALLION"**".

Al numero **14956** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"LEGACY"** "

Al numero **15285** è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche **"TODD JARRETT"** o **"SSP-SE 1"** "

RETTIFICHE

Al numero **14389** dove è scritto:
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Leggasi
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE

Ai numeri **15180 – 15200 – 15202 – 15218 – 15219 - 15221** dove è scritto:
Nota: …. Il diametro interno dello spegnifiamma non può essere superiore a mm.20
Leggasi
Nota: …. Il diametro dello spegnifiamma non può essere superiore a mm.20

Al numero **15304** dove è scritto:
Calibro: .22-50 REMINGTON
Leggasi
Calibro: .22-250 REMINGTON

Al numero **15440** dove è scritto:
Tipo : FUCILE
Leggasi
Tipo : PISTOLA

Al numero **15443** dove è scritto:
Modello: P.15
Leggasi
Modello: **P9S**

Ai numeri **15531 – 15532 - 15536** dove è scritto:
Lunghezza della canna : MM 510 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 560
Lunghezza dell'arma : MM 1060 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 1110
Leggasi
Lunghezza della canna : MM 500 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 550
Lunghezza dell'arma : MM 1050 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 1100

Rifiuti di iscrizione di armi nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.189/C/01 del 10 gennaio 2006 sono state respinte le istanze d'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo prodotte da PISCETTA Armando, titolare della ditta "NUOVA JAGER s.r.l.", con sede in Basaluzzo (AL), relative alle seguenti armi :

1. Pistola semiautomatica singola azione "NUOVA JAGER" mod. TP9NJ cal. mm 9 x 21 (canna mm 150) – caricatore 15 cartucce. Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER", può apparire il marchio e/o la denominazione della fabbrica "BRUGGER & THOMET AG" (Svizzera);

2. Carabina semiautomatica "NUOVA JAGER" mod. VZ58 cal. mm 7,62 x 39 (canna mm 395) – caricatore 5 cartucce. Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER", può apparire la scritta "SHE";

3. Fucile semiautomatico "NUOVA JAGER" mod. RPK cal. mm 7,62 x 39 (canna mm 535) – caricatore 5 cartucce. Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER", possono apparire le scritte "M72B-86S";

4. Carabina semiautomatica "NUOVA JAGER" mod. G3 cal. .308 Winchester (canna mm 380 con compensatore mm 415) – caricatore 5 cartucce. Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER", possono apparire: le seguenti sigle: **HK; CETME; AG3; G3A3** ed i seguenti marchi: marchio romboidale con 4 triangoli ed un quadrato, corrispondente alla fabbrica greca "HELLENIC ARMS"; marchio identificativo e/o scritte in alfabeto tailandese, corrispondente agli arsenali tailandesi; marchio FNP, corrispondente alla fabbrica portoghese;

5. Carabina semiautomatica "NUOVA JAGER" mod. G3 cal. .308 Winchester (canna mm 450 con compensatore mm 485) – caricatore 5 cartucce. Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER", possono apparire: le seguenti sigle: **HK; CETME; AG3; G3A3** ed i seguenti marchi: marchio romboidale con 4 triangoli ed un quadrato, corrispondente alla fabbrica greca "HELLENIC ARMS"; marchio identificativo e/o scritte in alfabeto tailandese, corrispondente agli arsenali tailandesi; marchio FNP, corrispondente alla fabbrica portoghese;

6. Pistola/Fucile semiautomatica singola azione "NUOVA JAGER" mod. VZ58 SHE cal. mm 7,62 x 39 (canna mm 270) (lunghezza dell'arma con calciolo retratto mm 660, con calciolo esteso mm 720) – caricatore 15 cartucce;

7. Carabina semiautomatica "NUOVA JAGER" mod. VZ58 SHE cal. mm 7,62 x 39 (canna mm 395) – caricatore 5 cartucce;

in quanto la richiesta riguardante la pistola di cui al punto 1. non può essere accolta poiché non conforme al prototipo presentato; le istanze relative alle carabine di cui ai successivi punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7. non possono, invece, essere accolte poiché le armi in questione, in relazione al calibro ed alle loro caratteristiche tecniche, sono da considerarsi "tipo guerra" ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. Per esse, inoltre, non può trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, della legge citata, in quanto non sono state evidenziate dall'interessato né sono state altrimenti riscontrate d'ufficio specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego venatorio o sportivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 del 17 gennaio 2006 sono state respinte le istanze d'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo prodotte da CICOLINI Eduard, rappresentante legale della ditta "JAWAG s.n.c. di CICOLINI Eduard & CO.", con sede in Marengo (BZ), relative alle seguenti armi

- Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "MAUSER" mod. Europa 66 cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 700);
- Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "MAUSER" mod. 98 cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 700);

in quanto è risultata mancante , in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 16 agosto 1977, la relazione tecnica sottoscritta con firma autenticata.

Rifiuto di inserimento nota

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.250/C/92 del 10 gennaio 2006 è stato rifiutato l'inserimento della nota nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo relative alla ulteriore denominazione dell'arma iscritta al n.**7778,** della ditta "ROYAL ARMOURIES s.r.l.", con sede in San Clemente (RN), in quanto i pareri della Commissione consultiva centrale controllo armi, espressi nelle riunioni del 13 gennaio 2004 e del 18 gennaio 2005, con i quali è stato deciso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, legge 18 aprile 1975 e dal D.M. 16 agosto 1977, che ad ogni numero di catalogo si debba associare il nome di un solo produttore dell'arma e non più quello di altri soggetti.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.182/C/98 del 23 novembre 2006 è stata respinta l'istanza prodotta da GUERINI Alessandro della ditta "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI di GUERINI A. & C. s.n.c." , con sede in Roncone (TN), nella quale chiedeva di poter corredare l'arma iscritta al n.**10928** del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di una canna intercambiabile in cal. .308 winchester lunga mm.600, in quanto, oltre a dover limitare il numero delle canne intercambiabili a corredo delle armi ad un massimo di 3 compresa la canna dell'arma base, a condizione che il calibro di queste sia di potenza uguale o inferiore a quella del calibro dell'arma base; l'arma in questione è di calibro inferiore al .308 winchester e che già in passato sono già state inserite in nota al Catalogo nazionale altre 5 canne intercambiabili in differenti calibri.

06A02669

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1919
Yen	141,11
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,780
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68620
Fiorino ungherese	258,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9053
Corona svedese	9,3925
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	37,605
Franco svizzero	1,5664
Corona islandese	83,97
Corona norvegese	7,9735
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3250
Nuovo leu romeno	3,5040
Rublo russo	33,4200
Nuova lira turca	1,6085
Dollaro australiano	1,6217
Dollaro canadese	1,3867
Yuan cinese	9,5938
Dollaro di Hong Kong	9,2512
Rupia indonesiana	11013,16
Won sudcoreano	1168,24
Ringgit malese	4,4303
Dollaro neozelandese	1,8524
Peso filippino	61,085
Dollaro di Singapore	1,9386
Baht tailandese	46,562
Rand sudafricano	7,4711

Cambi del giorno 13 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1922
Yen	141,94
Lira cipriota	0,5752
Corona ceca	28,840
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69015
Fiorino ungherese	261,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9306
Corona svedese	9,3786
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	37,630
Franco svizzero	1,5686
Corona islandese	85,82
Corona norvegese	7,9755
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3148
Nuovo leu romeno	3,5100
Rublo russo	33,4250
Nuova lira turca	1,6055
Dollaro australiano	1,6284
Dollaro canadese	1,3841
Yuan cinese	9,5976
Dollaro di Hong Kong	9,2512
Rupia indonesiana	11021,89
Won sudcoreano	1169,25
Ringgit malese	4,4338
Dollaro neozelandese	1,8584
Peso filippino	61,088
Dollaro di Singapore	1,9402
Baht tailandese	46,707
Rand sudafricano	7,4575

Cambi del giorno 14 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1948
Yen	141,31
Lira cipriota	0,5752
Corona ceca	28,795
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68855
Fiorino ungherese	263,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9280
Corona svedese	9,3820
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	37,600
Franco svizzero	1,5671
Corona islandese	84,08
Corona norvegese	7,9600
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3245
Nuovo leu romeno	3,5449
Rublo russo	33,4780
Nuova lira turca	1,6110
Dollaro australiano	1,6301
Dollaro canadese	1,3864
Yuan cinese	9,6152
Dollaro di Hong Kong	9,2699
Rupia indonesiana	10953,93
Won sudcoreano	1167,32
Ringgit malese	4,4381
Dollaro neozelandese	1,8784
Peso filippino	61,114
Dollaro di Singapore	1,9414
Baht tailandese	46,836
Rand sudafricano	7,5047

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A02886 - 06A02887 - 06A02888

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto n. DGFDM-VII/16ditta è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Iodosol: reg. 7113;

Sanfarm 20: reg. 12698.

Motivo della revoca: rinuncia della società Johnsondiversey S.p.a., con sede legale in Milano, via Meucci n. 40, codice fiscale 02200000343 titolare delle corrispondenti registrazioni.

06A02696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

1. Regio parco - Piccola società cooperativa a r.l., con sede legale in Torino - via Maddalene n. 42, costituita in data 28 luglio 2000 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. 7049, partita I.V.A. n. 08036620014;

2. Futura 2003 - Società cooperativa a r.l., con sede legale in Carignano (Torino) - via Vittorio Veneto n. 21, costituita in data 3 marzo 2003 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. n. 7459, partita I.V.A. n. 08615890012;

3. Cooperativa Pianezza prima - Società cooperativa a r.l., con sede legale in Pianezza (Torino) - via Masso Gastaldi n. 20, costituita in data 2 novembre 1975 per rogito notaio dott. Carlo Vicario, pos. prov. 3395, partita I.V.A. n. 01786280010;

4. Eurosafety - Piccola società cooperativa a r.l., con sede legale in Torino - via Montevecchio n. 27, costituita in data 16 maggio 2001 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. n. 7232, partita I.V.A. n. 08228640010;

5. S.A.D.E.N. Latino - Americano O.N.L.U.S. - Piccola società cooperativa a r.l., con sede legale in Torino - via Borgo Dora n. 28, costituita in data 21 maggio 1998 per rogito notaio dott. Ezio De Pascale, pos. prov. n. 6629, partita I.V.A. n. 07565110017.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, servizio politiche del lavoro, U. O. cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02419

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Avvenire Trasporti P.S.C. a r.l.», in Ortanova

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «L'Avvenire Trasporti P.S.C. a r.l.», con sede nel comune di Ortanova, costituita per rogito notaio Valentino Caiola, in data 29 maggio 2001, repertorio n. 93309, reg. società/imprese n. 32691, codice fiscale/partita I.V.A. 03133540710, posizione Busc n. 5298/298785, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02522

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «ASEF P.S.C. a r.l.», in Manfredonia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «ASEF P.S.C. a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Nicola Signore, in data 3 novembre 2000, repertorio n. 106770 reg. società/imprese n. 11545, codice fiscale/partita I.V.A. 03082170717, posizione Busc n. 5214/296207, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02523

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Matinum a r.l.», in Mattinata

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Matinum a r.l.», con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo, in data 23 gennaio 1987, repertorio n. 38463 reg. società/imprese n. 8712, codice fiscale/partita I.V.A. 01605650710, posizione Busc n. 3595/215633, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02524

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Fontana Rosa P.S.C. a r.l.», in Manfredonia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Agricola Fontana Rosa P.S.C. a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Nicola Signore, in data 13 marzo 2002, repertorio n. 113257 reg. società/imprese n. 16846, codice fiscale/partita I.V.A. 03184310716, posizione Busc n. 5456/302914, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02525

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Terzo Millennio a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Terzo Millennio a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca, in data 26 marzo 1999, repertorio n. 51606 reg. società/imprese n. 30206, codice fiscale/partita I.V.A. 02384730715, posizione Busc n. 4946/287764, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02526

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Lucera Agricola. a r.l.», in Lucera

È in corso istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Lucera Agricola. a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto, in data 31 ottobre 1973, repertorio n. 12322, reg. società/imprese 500, c.f./p. IVA 00358020717, posizione busc 1369/127902, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02527

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consoredil a r.l.», in Foggia

È in corso istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Consoredil a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Luigi D'Agosto, in data 20 aprile

1989, repertorio n. 63585, reg. società/imprese 11953, c.f./p. IVA 01948020718, posizione busc 4328/240676, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02528

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Stornarella a r.l.», in Stornarella

È in corso istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «La Stornarella a r.l.», con sede nel comune di Stornarella, costituita per rogito notaio Lodovico Genghim, in data 6 settembre 1999, repertorio n. 2050, reg. società/imprese 39776, c.f./p. 02419300716, posizione busc 4969/289206, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02529

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Tucano a r.l.», in Vico del Gargano

È in corso istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Il Tucano ar.l.», con sede nel comune di Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Carla D'Addetta, in data 25 febbraio 1999 repertorio n. 2543, reg. società/imprese 19817, c.f./p. IVA 02375650716, posizione busc 5057/291968, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02530

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricoop Service a r.l.», in Cerignola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Agricoop Service a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo, in data 20 giugno 1997, repertorio n. 166981, reg. società/imprese 524933, C.F./P. IVA n. 02255450716, posizione BUSC 4719/282482, che dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02531

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Capitanata 2000 a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Capitanata 2000 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, in data 25 luglio 1997, repertorio n. 15204, registro società/imprese n. 519242, CF/P. IVA n. 002259680714, posizione BUSC n. 4831/286581, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02532

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cafilo a r.l.», in San Giovanni Rotondo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Cafilo a r.l.», con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Nicola Signore, in data 16 giugno 1999, repertorio n. 100947, registro società/imprese n. 32338, CF/P. IVA n. 02374930713, posizione BUSC n. 4970/289207, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02533

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.ME.TA. a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «CO.ME.TA. a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo, in data 26 ottobre 1990, repertorio n. 35266, registro società/imprese n. 11059, CF/P. IVA n. 01845690716, posizione BUSC n. 4146250860, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02534

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Giubileo coop. sociale a r.l.», in S. Nicandro Garganico

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Giubileo coop. sociale a r.l.», con sede nel comune di S. Nicandro Garganico, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia, in data 6 ottobre 1997, repertorio n. 7717, registro società/imprese n. 4546, CF/P. IVA n. 02266890711, posizione BUSC n. 4738/284390, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02535

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Nomina di un componente dell'Ufficio del garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

Si comunica che con decreto n. 13/2006/Pres. del 2 marzo 2006, l'avv. Ferruccio Pilla è stato nominato componente dell'Ufficio del garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il testo del relativo decreto è consultabile su sito del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it

06A02694

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 34 del 20 febbraio 2006.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
83-VC	R.S. Gioielli di Segato Rodolfo	Roasio

06A02667

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, comma 7, riportato alla pag. 34, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Se le proroghe riguardano *orerazioni* finanziarie ...», leggasi: «Se le proroghe riguardano *operazioni* finanziarie ...»; inoltre all'art. 3, comma 1, dove è scritto: «1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. *13* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ...», leggasi: «1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. *43* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ...».

06A02789

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601063/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 1 6 *

€ 1,00